



Via Gregorio Allegri , 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

Roma, 5 luglio 2013

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**  
**I<sup>a</sup> SEZIONE**  
**L.N.P. – Serie A - Serie B**

**RIUNIONE VENERDÌ 5 LUGLIO 2013**

**1. Ricorso Sig. FRANZA PIETRO**

avverso la sanzione della inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'esistenza di procedimento penale per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, R.D. n. 267/42 presso il Tribunale Penale di Messina a carico degli amministratori della società FC Messina Peloro S.r.l. – nota n. 6572/1459 pf09-10 AM/ma del 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1,2,3,4,5 e 6, li **RESPINGE**.

**2. Ricorso FRANZA VINCENZO**

avverso la sanzione della inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'esistenza di procedimento penale per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, R.D. n. 267/42 presso il Tribunale Penale di Messina a carico degli amministratori della società FC Messina Peloro S.r.l. – nota n. 6572/1459 pf09-10 AM/ma del 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

### **3. Ricorso CAMBRIA FRANCESCO**

avverso la sanzione della inibizione di anni 1 (uno) inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'esistenza di procedimento penale per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, R.D. n. 267/42 presso il Tribunale Penale di Messina a carico degli amministratori della società FC Messina Peloro S.r.l. – nota n. 6572/1459 pf09-10 AM/ma del 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

### **4. Ricorso SANTAMAURA DOMENICO**

avverso la sanzione della inibizione di anni 1 (uno) inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'esistenza di procedimento penale per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, R.D. n. 267/42 presso il Tribunale Penale di Messina a carico degli amministratori della società FC Messina Peloro S.r.l. – nota n. 6572/1459 pf09-10 AM/ma del 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

### **5. CUTRI' CARMELO SAVINO**

avverso la sanzione della inibizione di anni 1 (uno) inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'esistenza di procedimento penale per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, R.D. n. 267/42 presso il Tribunale Penale di Messina a carico degli amministratori della società FC Messina Peloro S.r.l. – nota n. 6572/1459 pf09-10 AM/ma del 17.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

### **6. Ricorso GALLETTI STEFANO**

avverso la sanzione della inibizione di anni 1 (uno), inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'esistenza di procedimento penale per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, R.D. n. 267/42 presso il Tribunale Penale di Messina a carico degli amministratori della società FC Messina Peloro S.r.l. – nota n. 6572/1459 pf09-10 AM/ma del 17.4.2013 - (Delibera della

**7. Ricorso GASPARIN SERGIO (all'epoca Amministratore delegato e Legale rappresentante *pro tempore* Calcio Catania S.p.A.)** **ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

avverso la sanzione della inibizione per mesi 2 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85 lettera A) paragrafo VI N.O.I.F. – nota n. 3521/359 pf12-13 SP/blp del 10.12.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 100/CDN del 12.6.2013)